

Il socio di una srl deve avere bilanci chiari e idonei

Il principio del tribunale di Milano sul bilancio srl

Socio Srl	È interesse del socio di una srl alla chiarezza e alla idoneità del bilancio a fornire le informazioni sulla consistenza patrimoniale della società e sul valore della partecipazione societaria
Impugnazione del bilancio	L'impugnazione di un bilancio non può risolversi in una verifica formale ma deve accertare l'effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società tenendo conto del preciso dovere degli amministratori di fornire eventuali «informazioni complementare se le informazioni richieste non sono sufficienti»

tore (ex articoli 2446 e 2447 c.c.) in relazione alla esigenza di dare tempestivamente conto dell'emergere in concreto di una peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui venga a trovarsi la società. A tali fini l'esigenza o comunque l'opportunità di peculiari chiarimenti è questione da verificare in fatto in relazione alla peculiarità della attività svolta e comunque del caso concreto (secondo il principio generale di cui all'articolo 2423, 3 comma, c.c.), laddove può senz'altro reputarsi

Chiarezza e idoneità del bilancio per il socio di una srl al fine di fornire le informazioni sulla consistenza patrimoniale della società e sul valore della partecipazione societaria. L'impugnazione di un bilancio non può risolversi in una verifica formale ma deve accertare l'effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società tenendo conto del preciso dovere degli amministratori di fornire eventuali

«informazioni complementare se le informazioni richieste non sono sufficienti». Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza del 28 luglio 2015 n. 9108 in materia di impugnativa di bilancio. Il caso in sintesi: l'attore in qualità di titolare di una quota di una società a responsabilità limitata la situazione patrimoniale e la relazione dell'amministratore unico sulle perdite societarie. Sostenendo che non sarebbero state «idonee e soddisfare i requisiti di legge, poiché avrebbero dovuto costituire un vero e proprio bi-

lancio infra annuale straordinario, da redigersi nel rispetto delle norme civilistiche che sovrintendono la redazione del bilancio di esercizio. In sostanza la situazione patrimoniale non sarebbe stata redatta in conformità con i principi di veridicità, chiarezza e correttezza previsti dall'articolo 2423 c.c. Al fine di verificare l'interesse a impugnare il bilancio per difetto di chiarezza i giudici del tribunale di Milano sottolineano che è necessario

l'esame della fattispecie dedotta in causa nella sua interezza e deve certamente ammettersi che quell'interesse, normalmente ricollegabile alla partecipazione sociale, debba poi concretamente escludersi per essere il socio-fatto - nelle condizioni di conoscere con chiarezza e precisione il valore di essa. L'obbligo di predisposizione di una situazione di periodo risulta espressamente formulato dal legisla-

che, in via generale, il confronto con il precedente bilancio di esercizio risulti pienamente sufficiente ad assicurare una compiuta valutazione dei dati proposti in corso di esercizio. Le informazioni inesatte ricevute dal socio in relazione alle questioni portate all'attenzione dell'assemblea, sono da valutare come in concreto inidonee ed inducono in errore l'attore sulla «consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società» ovvero a cagionare un qualsivoglia pregiudizio al valore della sua partecipazione.